

COMMISSIONI RIUNITE
AFFARI INTERNI (II) — GIUSTIZIA (IV)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE CARIGLIA

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE MISASI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (Modificato dal Senato) (3659-B)	1
PRESIDENTE	1, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 18
ACCREMAN	3, 5, 7, 13, 15
BELLUSCIO	22
BOLDRIN, <i>Relatore per la II Commissione</i>	3
CHANOUX	22
COCCIA	3, 7, 19
COTTONE	3, 22
D'ANIELLO	23
FELISETTI	9
FRANCHI	11, 13, 18
MAZZOLA, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	2, 3 8, 11, 12, 14, 17, 18
MORO DINO	20
PAZZAGLIA	6
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5, 8, 11 12, 18
SPAGNOLI	8, 13, 14, 16, 17, 18
ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3
ZOLLA	23
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 9,55.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, le seguenti sostituzioni per la seduta odierna: per la II Commissione, i deputati Cuminetti, Pavone, Calabrò, Ianniello, Guarra, Allera, Pistillo, Belluscio, Conte, Tamini, Tedeschi, Riga Grazia, Sgarlata, sostituiscono rispettivamente i deputati Antoniozzi, Bubbico, Cotecchia, D'Arezzo, de Michieli Vitturi, Flamigni, Lodi Faustini Fustini Adriana, Matteotti, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Triva e Tur-naturi. Per la IV Commissione, i deputati Ascari Raccagni, de Vidovich, Pazzaglia, Niccolai Giuseppe, Reggiani, Terraroli sostituiscono rispettivamente i deputati Del Pennino, di Nardo, Macaluso Antonino, Milia, Preti e Traina.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (Modificato dal Senato) (3659-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », già approvato dalla Camera nella seduta

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

del 7 maggio 1975 e modificato dal Senato nella seduta del 16 maggio 1975.

L'onorevole Mazzola, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Il provvedimento sull'ordine pubblico torna oggi in discussione per l'esame delle modifiche apportate dal Senato. Tali modifiche riguardano soprattutto gli articoli 1, 3, 14 e 29; l'altro ramo del Parlamento ha inoltre introdotto un articolo aggiuntivo, il n. 36.

All'articolo 1 il Senato ha introdotto tra i casi in cui non è ammessa la libertà provvisoria quello relativo al sequestro di persona previsto dall'articolo 605 del codice penale.

Un'altra modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1 riguarda l'elencazione dei reati per i quali, essendo in pendenza un procedimento penale dello stesso tipo, non può essere concessa la libertà provvisoria. Riguardo a questi casi, la Camera aveva disposto invece, in generale, che l'imputato a piede libero per un reato, sottoposto ad altro procedimento penale, non potesse ottenere la libertà provvisoria.

Il Senato ha poi soppresso la lettera c) dell'articolo 1, ed ha aggiunto un comma allo stesso articolo, in cui dispone che anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione. La *ratio* di questa aggiunta scaturisce dalle considerazioni suggerite dal recente caso del ragazzo ferito durante una manifestazione e rimasto paralizzato, il cui stato di salute, essendo richieste cure che non è possibile praticare nel nostro paese, ha reso necessario il suo trasferimento all'estero.

Altre modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 3. Una di ordine tecnico-giuridico: la Camera aveva adottato al primo comma la dizione « armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza »; il Senato ha soppresso giustamente la parola compresi, in quanto i fucili a canna mozza non possono essere considerati armi da guerra.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre disposto l'estensione del fermo giudiziario

alle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge Scelba, cioè della legge 20 giugno 1952, n. 645.

Una modifica puramente formale è stata introdotta dal Senato all'articolo 12; il nuovo testo non fa che ripetere quello precedente ma in modo più chiaro e più inequivocabilmente interpretabile.

La modifica introdotta all'articolo 14 riguarda l'uso legittimo delle armi di cui all'articolo 53 del codice penale. Il Senato ha modificato l'elencazione dei reati: in particolare ha mantenuto i reati di strage, omicidio volontario, rapina a mano armata il sequestro di persona, ha soppresso l'ipotesi di attentato ai mezzi pubblici di comunicazione e quella di crollo di costruzioni, ed ha aggiunto le ipotesi di naufragio, sommersione, disastro aviatorio e disastro ferroviario previsti all'articolo 428 del codice penale.

La modifica dell'articolo 21, primo comma, introdotta dal Senato è puramente formale; la dizione introdotta è comunque più esatta.

Modifica sostanziale è quella introdotta all'articolo 29, che riguarda uno dei punti del meccanismo previsto per la tutela delle forze di polizia, in relazione alla impugnazione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale nei confronti del giudice istruttore che, contrariamente alla richiesta di archiviazione, decide di proseguire l'istruttoria formale. Questo punto aveva dato luogo a molte discussioni ed il Senato ha ritenuto di sopprimere l'impugnativa sostituendola con un reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore. Conseguentemente il Senato ha soppresso il secondo comma dello stesso articolo 29, che prevedeva la possibilità per il procuratore della Repubblica o per il procuratore generale di ricorrere in cassazione.

Infine con l'introduzione dell'articolo 36 il Senato ha stabilito che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

In conclusione, ritengo che le modifiche introdotte siano il risultato di un dibattito già avviato qui alla Camera, sia in Commissione sia in Assemblea, e ripreso poi al Senato; non rappresentano certo nulla di nuovo sotto il profilo sostanziale perché si tratta di cose già discusse e poi, per diverse ragioni, non accolte alla Ca-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

mera e viceversa accolte dal Senato. Sono delle modifiche che, pur rispondendo ad alcune esigenze emerse nel corso del dibattito, non modificano — ripeto — la sostanza del provvedimento; ritengo quindi che possano e debbano essere accolte nel minor tempo possibile per consentire che il provvedimento, giunto attraverso una vicenda abbastanza travagliata al suo punto finale, possa diventare operativo e rappresentare, quanto meno sotto il profilo psicologico e di deterrente, un freno alla crescente violenza comune e politica soprattutto nel momento in cui si inizia una campagna elettorale che si preannuncia, anche sotto questo profilo, particolarmente difficile. Per queste considerazioni esprimo parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato e mi permetto di rivolgere un caldo appello perché le stesse vengano approvate nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Boldrin, relatore per la II Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

BOLDRIN, Relatore per la II Commissione. Concordo completamente con la esposizione del relatore per la IV Commissione, onorevole Mazzola, alla quale, pertanto, mi rimetto.

COCCIA. Essendo in sede legislativa ed essendo quindi vincolante il parere della I Commissione affari costituzionali, chiedo una breve sospensione per acquisire il predetto parere.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale l'onorevole Coccia ha perfettamente ragione.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Siccome le modifiche introdotte dal Senato vanno nella direzione di uno dei punti sollevati dalla I Commissione affari costituzionali, mi sembra, sulla base anche dei precedenti regolamenti, che si possa continuare la discussione senza per altro terminarla prima che sia pervenuto il parere della I Commissione.

COTTONE. Non è la prima volta che una commissione continua i suoi lavori in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali. Penso quindi che si possa continuare la discussione.

ACCREMAN. È certo che molte volte si è continuato a discutere in attesa del parere, ma proprio nella osservazione fatta dal relatore, che le modifiche apportate dal Senato si muovono nella direzione di uno dei punti sollevati dalla I Commissione affari costituzionali, sta la ragione della richiesta di sospensione; proprio perché dimostra che la eccezione sollevata dalla I Commissione era valida; allora occorre vedere se gli emendamenti approvati dal Senato corrispondono alle esigenze sollevate oppure no.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Coccia mantiene la sua richiesta ritengo di dover sospendere la seduta.

COCCIA. Si può continuare nella discussione sulle linee generali; passare agli articoli sarebbe, a mio giudizio, una forzatura, una violenza ad un *iter* che pure va rispettato; non si tratta di idolatria del formalismo procedurale dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole Coccia abbia perfettamente ragione. Se non ci sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 11,20.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza osservazioni sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono favorevole alle modifiche introdotte dal Senato e mi associo alla esposizione del relatore per la IV Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge,

la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione o partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole;

c) se l'imputato è stato condannato per altro reato non colposo della stessa indole.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, pos-

sa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma, 583,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

588, secondo comma e 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

ACCREMAN. Vorrei fare una considerazione preliminare: il nostro gruppo potrebbe riproporre tutte le questioni, anche quelle più generali, che furono proposte nella discussione svoltasi in precedenza alla Camera. Non lo fa perché intende cercare di giungere ad una rapida definizione del provvedimento.

È anche vero, però, che non si può pretendere che l'approvazione da parte delle nostre Commissioni si limiti ad un frettoloso spolverino su un testo non modificabile.

Il Senato ha inserito tra i reati per i quali non è ammessa la libertà provvisoria anche il sequestro di persona semplice, reato che per l'esiguità della pena prevista dal codice appare non molto grave e, comunque, ben diverso da quello previsto dall'articolo 630, ben più grave. Vorrei fare un esempio di quali fattispecie possano rientrare nella previsione dell'articolo 605: il sequestro di un professore in un'aula da parte di studenti, nel corso di una manifestazione, il tenere chiuso un dirigente per isolarlo, nel corso di una manifestazione sindacale.

Non neghiamo che questo sia un reato, ma in queste circostanze il divieto di concessione della libertà provvisoria ci sembra una enormità che nessuno può condividere. In un altro caso-limite, quello del familiare che nel corso di un litigio chiude in una stanza un altro componente della famiglia, chi si sente di affermare che vi debba essere il divieto di concessione della libertà provvisoria?

Ecco perché, signor presidente, ci sembra che l'introduzione di questo articolo 605 nel catalogo dei reati per i quali sussiste in base alla legge il divieto di concessione della libertà provvisoria debba essere cancellata. Noi proponiamo che si torni al testo che la Camera aveva approvato, in cui l'articolo 605 non era contemplato. La proposta che è stata ventilata a voce, fuori dall'aula, secondo cui potremmo dare un'interpretazione, nel senso che l'articolo 605 introdotto dal Senato è inefficace e il Parlamento ha inteso che là dove è scritto che non si può concedere la libertà provvisoria si può invece concedere, è una proposta di un'enormità tale che ridicolizzerebbe il Parlamento.

L'emendamento che abbiamo presentato riguarda proprio il ripristino del testo della Camera, che è stato modificato dal Senato su questo punto. Osserviamo che per quanto riguarda il secondo comma non abbiamo presentato emendamenti. Sul punto b) il Senato ha corretto il testo della Camera, affermando che non è possibile concedere la libertà provvisoria se l'imputato di uno dei delitti previsti dall'articolo 582, primo comma, 583 e 588, secondo comma, e 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento penale per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge. Si tratta comunque di persone già imputate di lesioni personali o di rissa o di violenza privata, che sono imputate in un secondo processo per gli stessi identici titoli di reato non possano godere della libertà provvisoria. Tuttavia, signor ministro, desidero un chiarimento. Là dove si dice «è sottoposto ad altro procedimento penale per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge», per tali disposizioni di legge si intendono gli articoli 582, 588 o 610? In tal caso si dovrebbe poter concedere la libertà provvisoria a chi è imputato di lesioni volontarie, rissa o violenza privata, mentre in un altro processo è imputato di rapina, estorsione o di un altro grave reato previsto dal primo comma. Mi sembra che questo non si inquadri nel provvedimento.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. In quel caso non avrebbe comunque la libertà provvisoria.

ACCREMAN. Questo non è vero, perché per i fatti precedenti all'entrata in vigore

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

di questa legge si può avere la libertà provvisoria.

Mi sembra, signor ministro, che quella degli imputati per lesioni volontarie, rissa e violenza privata sia un'isola rispetto a tutto il codice penale. L'incriminazione per violenza privata è una tra le più late che siano contenute nel nostro codice penale.

Passi pure, dunque, il fatto che non si può concedere la libertà provvisoria all'imputato per lesioni volontarie, ma non deve essere negata la libertà provvisoria obbligatoriamente a chi ha in pendenza processi per violenza privata o rissa. In merito a ciò annunciamo quindi che presenteremo un emendamento.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, che concede una deroga al principio del divieto di concessione della libertà provvisoria per i casi previsti nel primo e secondo comma se l'imputato si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione, desidero rilevare che nel nostro ordinamento esiste già una norma che dispone che, nei casi in cui il detenuto in attesa di giudizio si trovi in condizioni di salute tali da richiedere cure che possono essere praticate solo in ospedale, il detenuto stesso sia trasferito nel luogo di cura sempre in stato di detenzione. Le disposizioni inserite dal Senato nell'ultimo comma dell'articolo 1 sono dunque, a nostro parere, criticabili, perché i casi in cui debbano essere praticate ad un detenuto in attesa di giudizio cure che richiedano il trasferimento del detenuto stesso in un paese straniero saranno certamente molto rari.

Un problema molto importante è poi quello attinente alla concessione della libertà provvisoria agli imputati minori degli anni diciotto. A noi sembra, infatti, che tra gli aspetti più gravi contenuti in questo provvedimento vi sia quello che, nei casi previsti, il divieto di concessione della libertà provvisoria valga anche per i minori. Riguardo a ciò, desidero sottolineare come l'imputazione sia ben lontana dal giudizio penale e come il giudizio penale possa anche concludersi con l'assoluzione dell'imputato. Non bisogna dimenticare qual'è la situazione delle carceri e dei riformatori nel nostro paese.

Nel momento in cui ha avuto inizio l'iter di questa legge sull'ordine pubblico,

inoltre, è stata arenata la riforma dell'ordinamento penitenziario e si dice che, essendo quella di riforma dell'ordinamento penitenziario una legge troppo liberale, essa non deve andare avanti. Eppure si tratta di una legge alla cui predisposizione hanno partecipato tutti i gruppi e che tende a introdurre nel nostro ordinamento penitenziario i principi costituzionali della riduzione e della risocializzazione del reo.

Stante dunque l'attuale situazione delle carceri, che sono delle vere e proprie università del delitto, è assolutamente sbagliato che un minore, imputato di uno dei tanti reati previsti dagli articoli del codice penale indicati al primo comma dell'articolo 1, non possa usufruire della libertà provvisoria. È un errore questo che può portare il nostro paese indietro di duecento anni e che va corretto, anche se la legge sull'ordine pubblico dovrà tornare al Senato.

Perché una norma inumana nei confronti dei minori come quella in esame deve essere corretta. Vorrei che i colleghi prendessero la parola su questo punto ed esprimessero il loro punto di vista.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pazzaglia, Manco, Franchi, di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

ART. 1.

Al secondo comma ripristinare i punti b) e c) del testo della Camera.

PAZZAGLIA. Il Senato ha introdotto una modifica all'articolo 1, secondo comma, attraverso la quale invece di ritenere non concedibile la libertà provvisoria in relazione alla pericolosità di carattere sociale dell'indiziato o dell'imputato, ha limitato con il punto b) la non concedibilità della libertà provvisoria per l'ipotesi di reiterazione di denuncia o procedimento per il reato di cui agli articoli 582, primo comma, 583, secondo comma e 610 del codice penale. Noi non condividiamo questa modifica e diciamo con franchezza che l'emendamento da noi presentato tende a ribadire l'esigenza che non si dia luogo alla concessione della libertà provvisoria quando il soggetto imputato riveli in modo chiaro, come era indicato nella precedente dizione approvata dalla Camera dei deputati, di

non essere meritevole di questo beneficio e nello stesso tempo si riveli persona con propensione a delinquere. Con il vecchio testo si voleva evitare che con la concessione della libertà provvisoria venissero rimesse in libertà persone pericolose per la società. Il Senato ha invece fatto delle ipotesi che sicuramente sono da considerare — consentitemi il termine — ridicole. Sotto la spinta delle sinistre si è giunti ad una formulazione del secondo comma dell'articolo 1 che non può trovarci assolutamente consenzienti. Ho parlato di «ipotesi ridicole» perché quando si prevede che ad una persona che provochi più volte delle lesioni non debba essere concessa per ipotesi ben più gravi, si introduce una modificazione che è ridicola. Lo stesso si può dire per l'ipotesi del reato di rissa; è vero che si parla di «rissa aggravata» ma è anche vero che, quando tre o più persone vengono a scontrarsi, la rissa non sussiste soltanto se uno dei due gruppi si limita ad una attività difensiva mentre l'altro compie una attività offensiva; nella pratica sappiamo quanto è difficile dimostrare che un gruppo sia stato aggredito e si sia limitato alla difesa. Ecco perché riteniamo che la formulazione più logica fosse quella approvata dalla Camera e che la dizione approvata dal Senato sia assolutamente ridicola; per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento a testimonianza del nostro punto di vista, perché resti agli atti delle Commissioni; ma poiché riteniamo che il disegno di legge, non debba ritornare al Senato come richiede la sinistra e che debba invece essere approvato anche se possiamo non dividerne alcuni punti come quelli che stiamo ora esaminando, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, nel comma I, sostituire le parole: «al sequestro di persone previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale» con le altre: «al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale».

ACCREMAN. L'emendamento all'articolo 1, tende a ripristinare il testo già approvato dalla Camera togliendo il riferimento all'articolo 605 del codice penale, per le ragioni che ho già avuto modo di spiegare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «Se l'imputato di lesione volontaria aggravata è sottoposto ad altro procedimento penale per la violazione della stessa legge».

COCCIA. L'emendamento in questione tende a restringere la previsione di non concessione della libertà provvisoria esclusivamente al caso previsto dall'articolo 582 e in particolare a quello della lesione aggravata. Con il testo approvato dal Senato si viene a stabilire un regime di tale severità che non può trovare comprensione nel quadro del nostro sistema penale e che può dar luogo a mostruose ed aberranti conseguenze e applicazioni, quale quella di arrivare a negare la libertà provvisoria all'imputato che si sia reso responsabile a giudizio del pubblico ministero di lesioni personali e vi sia stata denuncia di querela di parte; in questo modo una azione promossa da un cittadino diventa arbitra della libertà di un altro cittadino; fatto che sconvolge veramente tutto il sistema e pone anche problemi di costituzionalità per cui ci sembra che ci si debba limitare alla previsione della lesione personale aggravata. Noi chiediamo anche la soppressione della previsione della non concedibilità della libertà provvisoria per l'imputato del reato di rissa, che molto spesso viene configurato, ma che in molti casi cade in sede dibattimentale. Non possiamo consentire che per una rissa tra giovani si arrivi a tenere in carcere per un lungo periodo centinaia di persone imputate dal reato di rissa. Ci troveremmo di fronte ad una serie aberrante di applicazioni che non possono essere accettate da colleghi parlamentari che si sono sforzati di democratizzare l'orientamento del nostro ordinamento penalistico che, del resto, in questa direzione non è mai andato.

Lo stesso discorso va fatto in merito all'inserimento del reato, previsto dall'articolo 605 del codice penale, tra i reati per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria. Si tratta di un reato ad amplissima estensione. Mi pare anche ingiusto escludere dal beneficio della libertà provvisoria l'imputato di violenza privata e rissa quando sia sottoposto ad altro procedimento penale per i suddetti reati. Mi pare più giusto in questi casi

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

lasciare la scelta alla discrezionalità del giudice.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere dopo le parole: « di detenzione » le seguenti « o di minore degli anni 18 ».

SPAGNOLI. Stando alle cronache sulle sedute del Senato credo che uno dei punti maggiormente discussi sia stato proprio questo, della eccezione in ordine al reato commesso da minori.

Se le obiezioni mosse dagli onorevoli Accreman e Coccia valgono per gli adulti, in misura ben maggiore valgono per i minori. Sarebbe veramente una grande ingiustizia impedire al giudice di concedere la libertà provvisoria al minore, dopo un'attenta valutazione sulle sue condizioni di vita e sulla sua situazione familiare. In questo caso contraddiremmo tutta una impostazione di politica criminale che è stata seguita in questi ultimi anni tendente alla rieducazione ed alla valorizzazione dei tribunali minorili che esercitano con grande competenza le loro funzioni. Tutti conosciamo la potenzialità criminogena del carcere, soprattutto nei confronti del minore. Molti dei reati per i quali si prevede il divieto della libertà provvisoria sono di non grave entità: cosicché, dopo un lungo periodo di carcerazione preventiva, con il processo, grazie al gioco delle attenuanti e dei perdoni giudiziari, il minore viene in genere rimesso in libertà. A che serve allora l'assoluto divieto di libertà provvisoria? Per questa strada si va contro lo spirito della legge, che è di combattere il crimine e non di facilitarlo.

Così si torna indietro su una linea vecchia e perdente, che tende a far pesare sui minori gli aspetti fortemente negativi di quel tipo di repressione carceraria che viene adottata negli istituti minorili.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, su un punto così delicato, importante, serio e contestato, credo si debba fare un'attenta meditazione, non essendo giustificato che l'urgenza dei tempi in questo caso debba avere la prevalenza su una proposta la cui non accettazione comporterebbe certamente conseguenze fortemente negative.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento: *al-*

l'ultimo comma sopprimere le parole: « che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione ».

COCCIA. La ragione di questo emendamento deriva dal fatto che gli istituti carcerari in genere presentano una larga carenza di servizi sanitari, per cui i casi veramente gravi non possono trovare le cure necessarie, cure che si possono trovare negli istituti di cura in Italia o all'estero. Con il nostro emendamento si limita la portata dell'emendamento aggiuntivo approvato dal Senato, il cui spirito tuttavia abbiamo apprezzato.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Premetto che mi sembra quanto meno strana questa battaglia sul problema dei minori che — mi sia consentito dirlo — avrebbe avuto una maggiore e più logica ragion d'essere se fosse stata fatta nella precedente discussione in Commissione o in aula, quando invece nessuno ha sollevato tale problema. Né la battaglia di oggi può derivare dalle modifiche che sono state apportate dal Senato. Il collegamento del problema dei minori con le modifiche apportate al secondo comma dell'articolo 1 è pretestuoso, in quanto la previsione di tale comma è più limitata di quella del testo della Camera ed il suo riflesso sui minori è meno grave di quanto non fosse prima, in quanto sono di meno i casi in cui è preclusa la libertà provvisoria.

Per amore di verità vorrei che si considerasse che noi agiamo sempre in presenza di mandati di cattura obbligatori; nei casi minori di rissa tra ragazzi in cui non vi è pericolosità non vi sarà arresto e quindi non si porrà il problema della libertà provvisoria. Il problema si pone per i reati commessi da minori che rivelino una pericolosità. In questi ultimi tempi il numero dei reati commessi da minori è aumentato enormemente. In questo caso però non ci interessa il numero dei reati di scarsa consistenza, per i quali non vi è mandato di cattura obbligatorio e quindi non diviene operante il divieto di concessione della libertà provvisoria. In questo caso si prendono in considerazione i reati di notevole gravità compiuti da un minore che abbia già un precedente specifico. È vero che sono lasciati fuori da questa sfera di previsione i procedimenti pendenti per reati anche più gravi, ma per i reati

di violenza il reato compiuto da un minore è significativo e sufficiente a far valutare il minore stesso in un modo diverso, anche perché si tratta di un secondo reato di violenza.

Quanto all'articolo 605, non dimentichiamo che l'articolo 630 prevede il sequestro a scopo di rapina o di estorsione, ma non il sequestro di persona per fini politici. Il Senato ha inserito l'articolo 605 sotto la spinta del sequestro di Di Gennaro ed ha previsto anche il sequestro di persona per scopi politici.

Esprimo parere contrario in ordine all'emendamento Accreman relativo ai minori per i motivi già esposti, così come in ordine all'emendamento Coccia sostitutivo della lettera *b*). Esprimo inoltre parere contrario in ordine all'emendamento di parte comunista relativo alle cure necessarie in stato di detenzione. È evidente infatti che questa aggiunta del Senato è stata prevista esplicitamente per i casi in cui non è possibile avere in carcere le cure necessarie e neppure negli ospedali. È vero che nel caso di ricovero in ospedale esiste il piantonamento, ma vi sono casi in cui occorre andare fuori dal paese; occorre dunque una norma che consentisse di usufruire delle cure necessarie pur senza il piantonamento. La libertà provvisoria è appunto l'unica strada percorribile a questo scopo. Si tratta di una norma nata sotto la spinta di un caso specifico, quello di Pacino, che ha trovato un riscontro nella modifica del Senato.

Andare al di là di questo sarebbe andare al di là della motivazione politica e giuridica che sta alla base della modifica politica e giuridica apportata dal Senato. Per questa ragione esprimo parere negativo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle osservazioni espresse dal relatore. Mi limiterò soltanto ad alcune brevi considerazioni.

Rispondo all'onorevole Accreman, in ordine alle preoccupazioni espresse per quanto riguarda l'inserimento dei reati previsti dall'articolo 605 del codice penale tra quelli per i quali non può essere concessa la libertà provvisoria al detenuto in attesa di giudizio, che il sequestro è uno dei più gravi attentati che si possano perpetrare rispetto all'uomo, perché incide sulla sua libertà; è quindi giusto che per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale sus-

sista il divieto di concessione della libertà provvisoria.

Sono inoltre contrario al fatto che venga introdotta nel disegno di legge una disposizione che deroghi a quanto previsto nell'articolo 1 in ordine al divieto di concessione della libertà provvisoria in favore dei minori degli anni diciotto.

Riguardo alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 (disposizioni la cui *ratio* è da ricercare nelle considerazioni scaturite da quanto è avvenuto in occasione del caso Pacino) desidero affermare che esse sono perfettamente compatibili con le norme già in vigore nel nostro paese e riguardanti i casi in cui il detenuto, versando in non perfetto stato di salute fisica, debba essere curato fuori dal carcere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IV COMMISSIONE MISASI

FELISETTI. Annuncio che il gruppo socialista, mentre voterà contro tutti gli altri emendamenti, voterà a favore dell'emendamento relativo alla soppressione del divieto della libertà provvisoria per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale.

Ci spingono a questa decisione un motivo di coerenza con quanto la Camera aveva disposto, escludendo il divieto di concessione della libertà provvisoria per il reato di rapina semplice di cui all'articolo 630 del codice penale ed il fatto che siamo convinti che un esame più sereno e meno affrettato del disegno di legge ci avrebbe certamente indotti a tornare al testo originariamente varato dalla Camera.

Tralascio di fare tutte le considerazioni che sono state fatte in ordine alla casistica dei minori ma faccio un'ultima osservazione: l'ipotesi di sequestro semplice ha una previsione di pena che, sia rispetto al minimo sia al massimo, non comporta l'obbligatorietà del mandato di cattura che è soltanto facoltativo; ebbene, in una ipotesi di reato in cui il mandato di cattura è soltanto facoltativo, introduciamo un aggravamento con la impossibilità di concessione della libertà provvisoria con una contraddizione in termini per la quale mi rimetto al giudizio dei colleghi. Per queste ragioni il gruppo socialista voterà a favore del primo emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1 primo comma

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

presentato dall'onorevole Accreman, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Coccia e Stefanelli relativo alla lettera b), di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Accreman all'ultimo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Comunico alla Commissione che gli onorevoli De Sabbata ed altri hanno richiesto nel prescritto numero che la votazione dell'emendamento Accreman aggiuntivo all'ultimo comma, avvenga mediante scrutinio segreto.

Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Accreman.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Emendamento Accreman all'articolo 1: all'ultimo comma, aggiungere le parole: « o di minore degli anni 18 ».

Presenti	64
Votanti	63
Astenuti	1
Maggioranza	32
Voti favorevoli	36
Voti contrari	27

(Le Commissioni riunite respingono).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Allera, Amadeo, Balzamo, Beluscio, Boldrin, Calabrò, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Chanoux, Conte, Cottone, Cuminetti, D'Aniello, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Franchi, Guarra, Ianniello, Iperico, Lavagnoli, Moro Dino, Pavone, Pistillo, Riga Grazia, Sgarlata, Tamini, Tantalò, Tedeschi, Tripodi Girolamo e Zolla.

Per la IV Commissione:

Accreman, Ascari Raccagni, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Castelli, Cittadini, Coccia, de Vidovich, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Lospinoso Severino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Niccolai Giuseppe, Padula, Pazzaglia,

Pennacchini, Perantuono, Reggiani, Revelli, Riccio Pietro, Russo Quirino, Sabbatini, Sartor, Spagnoli, Stefanelli, Terraroli e Vetrano.

Si è astenuto:

Per la IV Commissione: Misasi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comu-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

nicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ».

Gli onorevoli Pazzaglia, Manco, Franchi e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma.

FRANCHI. Abbiamo presentato questo emendamento senza l'intenzione di riaprire il discorso, fatto nel momento della prima approvazione di questa legge, intorno al tentativo di caratterizzare in senso antifascista una legge che ha per titolo « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ». Comunque non ci sembra giusto, ed a volte anche ridicolo, continuare ad insistere su norme di questo genere.

Al gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale interessa il fine primario di consegnare allo Stato lo strumento più efficiente possibile per garantire l'ordine pubblico. Questo al nostro esame non è il migliore in senso assoluto, ma può essere, se impiegato con energia, di una qualche utilità.

C'è stato un cedimento della democrazia cristiana nei confronti del partito comunista e del partito socialista. È ridicolo prevedere il fermo giudiziario per un reato di apologia, quale quello previsto dall'articolo 4 della legge Scelba, che fino a pochi giorni fa era di natura contravvenzionale e che, comunque, (anche se è diventato delitto) è punito lievissimamente, con la reclusione fino a due anni.

Sono stati questi i motivi che ci hanno indotto alla presentazione di questo emendamento.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario su questo emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del penultimo comma di cui l'onorevole Pazzaglia ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pazzaglia si intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 12.

Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. È abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.

Gli onorevole Pazzaglia, Franchi, Manco e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario all'emendamento perché le modifiche introdotte dal Senato sull'articolo in discussione sono meramente formali.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'emendamento Pazzaglia ed altri si intende pertanto respinto.

Propongo di sospendere la seduta fino alle 16.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 16,40.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che questa mattina abbiamo esaminato le modifiche apportate dal Senato fino all'articolo 12.

L'articolo 13 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

Gli onorevoli Pazzaglia, Manco, Franchi e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti pa-

role: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona e di quelli previsti dagli articoli 432 primo ed ultimo comma, 433 e 434 del codice penale ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole finali: sequestro di persona, *le altre:* a scopo di rapina o di estorsione.

Gli onorevoli Spagnoli, Coccia e Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 14 le parole: che per le circostanze di tempo e di luogo, per i mezzi impiegati ed in particolare per l'uso delle armi possa far ritenere che esso viene effettuato a scopo di rapina o di estorsione e possa mettere in grave pericolo la vita della persona oggetto del sequestro ».

FRANCHI. Noi con l'emendamento che abbiamo presentato chiediamo di ripristinare il testo che era stato già approvato dalla Camera. Nel testo approvato dal Senato, infatti, si è fatto riferimento anche al naufragio, alla sommersione, al disastro aviatorio, ma è stato escluso l'attentato ai mezzi pubblici di comunicazione. Inoltre, proprio per evitare ciò che dicevano i colleghi del gruppo comunista, chiediamo anche che venga ripristinata la formula: « e di quelli previsti dagli articoli 432 primo ed ultimo comma, 433 e 434 del codice penale ».

ACCREMAN. Il mio emendamento si collega a quello che abbiamo presentato all'articolo 1. Per le ragioni che ho esposto, per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale non ci dovrebbe essere il divieto di concessione della libertà provvisoria; a maggior ragione mi sembra che non si debba dar luogo all'impiego straordinario delle armi, in presenza di reati che comportano un minor allarme sociale, come nel caso appunto del reato previsto dall'articolo 605.

L'articolo che stiamo discutendo non postula, infatti, a differenza dell'articolo 53 del codice penale, né un avvertimento, né

un segnale di qualsiasi genere, ma prescrive l'uso immediato delle armi quando un agente di polizia ritenga di essere di fronte anche all'apparenza di una certa situazione.

Al gruppo comunista sembra che i fatti previsti nell'articolo 605 siano penalmente e socialmente di un rilievo così minimo, che non si possa dire che un agente o un ufficiale della forza pubblica, posto di fronte ad uno dei fatti illustrati questa mattina, debba poter sparare senza avvertimenti, senza preavvisi e senza quelle cautele previste per la generalità dei casi nell'articolo 53 del codice penale.

Al gruppo comunista sembra che l'emendamento che sto illustrando debba essere accolto: se l'uso straordinario delle armi è diretto verso l'impedimento di gravissimi reati, quello previsto dall'articolo 605 non è certo uno dei reati più gravi fra quelli previsti dal codice penale del nostro paese, se è vero che per tale reato il mandato di cattura è, a proposito della pena, addirittura di carattere facoltativo.

Per queste ragioni, chiedo che l'emendamento venga accolto.

SPAGNOLI. L'emendamento presentato da me e dai colleghi Accreman e Coccia è subordinato a quello già illustrato appunto dall'onorevole Accreman. È un emendamento che si fa carico, sostanzialmente, dell'obiezione sollevata dal relatore nella discussione che c'è stata in precedenza, circa la possibilità di escludere i reati di cui all'articolo 605 e di precisare il caso del sequestro di persona per ragioni di rapina o di estorsione, proprio al fine di considerare anche delle ipotesi di sequestro per motivi non di lucro oppure per motivi che non possono essere immediatamente ravvisati. Ci siamo fatti carico della preoccupazione espressa dal relatore e abbiamo presentato un emendamento, subordinato al primo, che tende a precisare e a restringere in casi in cui, nell'ipotesi di reati previsti dall'articolo 605 del codice penale, possa essere consentito l'uso delle armi.

Allorché si afferma puramente e semplicemente che l'uso delle armi è consentito « per impedire la commissione del reato di cui all'articolo 605 », è ovvio ed evidente si permette l'uso delle armi in una situazione nella quale tale uso, dal punto di vista dei rischi e dei pericoli della per-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

sona offesa, non acquista rilievo. Molte volte sono stati elencati i casi in cui l'uso delle armi per impedire i reati di cui all'articolo 605 sarebbe un assurdo. Posso citare un fatto che deriva dalla mia esperienza professionale: nei primissimi giorni del prossimo mese dovrò difendere degli operai della *Carrozzeria Bertone* imputati del reato di cui all'articolo 605 perché durante un'agitazione sindacale avevano bloccato un certo numero di impiegati, impedendo loro di scendere alla mensa, per protestare contro la mancata adesione allo sciopero da parte di questi ultimi. Si tratta di un sequestro imputato per la durata di poco tempo. Se dovesse valere questa normativa, un episodio del genere potrebbe consentire la chiamata e l'intervento della forza pubblica e, quindi, anche l'uso delle armi.

Credo che una norma così genericamente espressa, come quella che risulta dal testo approvato dal Senato, presenti degli aspetti estremamente preoccupanti. Per questo, abbiamo cercato di circoscrivere i casi in cui è possibile l'uso delle armi, nell'ipotesi di reati di cui all'articolo 605. Noi abbiamo fatto riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, ai mezzi impiegati ed in particolare all'uso delle armi, che possano far ritenere che il sequestro venga effettuato a scopo di rapina o di estorsione e che la vita della persona oggetto del sequestro sia posta in grave pericolo.

La nostra è una valutazione più attenta: non basta dire che c'è un sequestro di persona per poter usare le armi, ma occorre indicare gli elementi — soprattutto l'uso delle armi — che possono o debbono far ritenere che il sequestro è effettuato a scopo di rapina o di estorsione e, comunque, in modo tale che ne deriva un grave pericolo per la vita della persona oggetto del sequestro.

Poiché si vuole mantenere la possibilità dell'uso delle armi per il reato di cui all'articolo 605, nel caso di reiezione dell'emendamento dell'onorevole Accreman credo che sia doveroso arrivare ad una precisazione delle situazioni nelle quali, nel caso di sequestro di persona, si possa far uso appunto delle armi. La precisazione nasce dal testo dell'emendamento presentato da me e dai colleghi Coccia e Accreman.

Se ciò non fosse, correremmo il rischio che ipotesi, che costituiscono dei reati, ma che non possono determinare né allarme sociale, né pericolo per l'integrità e l'in-

columità fisica della persona sequestrata, possano costituire oggetto di intervento armato, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

Poiché ci si è fatto scrupolo, per i reati relativi all'attentato alla sicurezza del trasporto, di precisare quali sono questi reati — è una precisazione positiva rispetto al precedente testo — credo che dobbiamo avere lo stesso scrupolo per quanto riguarda la precisazione dei casi di sequestro di persona.

Non c'è dubbio che, in base alle discussioni che si sono svolte prima alla Camera, poi al Senato ed, in ultimo, stamattina qui in Commissione, l'ipotesi contenuta nell'articolo 605 del codice penale appare quanto mai pericolosa nella sua genericità, tanto più quando si parla non di libertà provvisoria, ma di uso delle armi. Perciò credo che uno sforzo per una maggiore precisazione sia, quanto meno, doveroso ed in questo senso credo che il nostro emendamento possa costituire una valida soluzione per contemperare le varie esigenze e per restringere il margine di rischio che questa norma indubitabilmente ha allargato nel momento in cui si afferma che l'uso delle armi è consentito in tutti i casi di sequestro di persona, senza però alcuna precisazione dei pericoli che, dall'introduzione di una norma di questo genere, possono derivare.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. In particolare, per l'emendamento Spagnoli ed altri, voglio aggiungere che è impossibile stabilire, nel momento in cui il sequestro è in atto, le finalità che esso persegue.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti e condivide le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Accreman.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 non hanno subito modificazioni.

La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

All'articolo 21 non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo pertanto in votazione nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 non hanno subito modificazioni.

La Camera aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

Il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente può essere appellato dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale. Sull'appello provvede la sezione istruttoria.

Contro il provvedimento di inammissibilità o di rigetto pronunciato dalla sezione

istruttoria il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

ACCREMAN. A noi sembra che la novità introdotta dal Senato sia qualche cosa che sta al di fuori di tutto l'ordinamento giudiziario del nostro paese. Al Senato si è cercato, sulla scorta delle osservazioni fatte dal nostro gruppo e non solo da esso, di porre rimedio alle imperfezioni che il testo pervenuto dalla Camera presentava, ma si può dire che, in questo caso, il rimedio è stato, se non peggiore, equivalente al male.

Secondo il dettato dell'articolo 28 di questo provvedimento il procuratore generale od il procuratore della Repubblica possono rifiutarsi di esercitare l'azione penale per reati commessi nell'esercizio della sua funzione da parte di un componente della forza pubblica e richiedere, con atto motivato, il giudice istruttore di pronunciare decreto. Ma il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale. Se gli onorevoli colleghi ricordano, l'articolo 29 nel testo della Camera affermava, addirittura, una enormità e cioè che, contro la decisione del magistrato di procedere ad una istruttoria formale, il pubblico ministero avrebbe potuto impugnare la decisione chiedendo di non procedere all'azione penale. Questo significa che l'unico organo che costituzionalmente ha il compito di promuovere l'azione penale, sarebbe stato capace di impugnare la sentenza contro l'unico potere che la legge conferisce allo stesso organo. L'enormità di una simile disposizione era tale che la maggioranza ed il Governo, al Senato, hanno deciso di porre rimedio a questa situazione. Il risultato ci pare che sia stato del tutto

contrario alle aspettative, perché è stata tolta la norma secondo la quale l'organo della pubblica accusa avrebbe potuto impugnare la decisione del giudice istruttore, ma si è istituito un diritto, da parte dell'agente della forza pubblica che sia indiziato di reato in base all'ordinanza del giudice istruttore predisposta secondo quanto sancisce l'articolo 28; costui, dunque, può proporre reclamo alla sezione istruttoria della corte d'appello contro il provvedimento del giudice istruttore che decide di dare luogo all'esercizio dell'azione penale con una istruttoria formale. È chiaro che tutte queste disposizioni sono anomale rispetto al nostro quadro giudiziario, prima fra tutte quella del reclamo, che è una figura istituzionale del tutto nuova nel nostro diritto procedurale penale.

L'onorevole ministro spesso si chiede se siamo o non siamo in Parlamento e se, una volta deciso di introdurre qualche cosa di nuovo in una legge, possiamo o non possiamo farlo. Certamente, su queste affermazioni non si può discutere; è altrettanto vero, però, che, quando si introduce un istituto nuovo nel codice di procedura penale, è necessario usare qualche cautela.

In questo caso siamo di fronte ad un nuovo istituto, consistente nel reclamo di un indiziato appartenente alle forze dell'ordine contro la decisione del magistrato di aprire a suo carico un'istruttoria formale. Il problema presenta aspetti gravissimi. Si vuole circondare di tale certezza le azioni compiute dagli agenti e dagli ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine, che ci si spinge a tutelarle ad ogni livello, anche prevedendo un potere eccezionale di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Ed inoltre, quando il procuratore generale presso la corte d'appello od il procuratore della Repubblica abbiano deciso che non sussistano gli elementi per proseguire nell'istruttoria a carico di un appartenente alle forze dell'ordine ed il giudice, non ritenendo di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale, l'interessato può ricorrere contro tale provvedimento. In ciò si rasenta l'assurdo, perché il giudice istruttore, che decidesse di procedere nell'istruttoria formale dopo che il procuratore generale o il procuratore della Repubblica si siano espressi negativamente, dovrebbe certamente essere in possesso di gravi elementi. Sistemi del genere sono comportamenti da stato totalitario, il quale intenda

tutelare determinate categorie di cittadini per i suoi fini repressivi, dando alla magistratura addirittura una patente di incapacità ed, in ogni caso, cercando di limitarne in maniera anomala il potere.

Questa norma, inoltre, è viziata di incostituzionalità, perché introduce una disparità di trattamento, concedendo, a differenza di quanto accade per gli altri cittadini, alla categoria degli appartenenti alle forze dell'ordine l'esercizio di un particolare diritto nei casi in cui ufficiali od agenti siano indiziati di reato.

Per queste ragioni auspichiamo che le Commissioni riunite affari interni e giustizia decidano di accogliere il nostro emendamento.

SPAGNOLI. La formulazione della norma riguardante la procedura speciale per gli appartenenti alle forze dell'ordine che siano indiziati di reato è stata estremamente travagliata. Ciò sta a dimostrare come le riserve che riguardo ad essa sono state mosse fin da principio dall'opposizione, abbiamo fatto breccia nella coscienza della maggioranza. La formula di questa norma è stata infatti oggetto per ben tre volte di rimeditazione e di modificazione. E non vi è dubbio che questa prolungata rimeditazione sta a significare che la maggioranza non ha potuto non avvertire l'assoluta incongruità ed il carattere contraddittorio, inammissibile ed ingiusto, dal punto di vista giuridico e politico, di un tipo di protezione che si è voluta adottare, privilegiando una determinata fascia di indiziati di reato e modificando così per essi il sistema processuale penale.

Per quale motivo si continua ad insistere nel voler creare una condizione di particolare privilegio processuale nei confronti di una categoria di cittadini? Se si voleva fare in modo che l'appartenente alle forze dell'ordine che avesse fatto ricorso all'uso delle armi non ricevesse immediatamente una comunicazione giudiziaria, si potevano trovare altri sistemi, tali da non creare situazioni di privilegio, incompatibili con i principi generali di uguaglianza tra i cittadini a cui il codice deve ispirarsi. Se si voleva garantire, attraverso la possibilità di impugnativa del procedimento di formalizzazione, la posizione dell'agente o dell'ufficiale si poteva modificare l'articolo 74 del codice di procedura penale, consentendo a tutti i cittadini questa possibilità, senza creare, in questo modo,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

alcuna situazione di privilegio. Non è, tra l'altro, creando privilegi di tal genere che si va incontro alle necessità delle forze dell'ordine. Lo si fa, invece, riconoscendo alle stesse forze dell'ordine dignità professionale e quei diritti che sono garantiti a tutti i cittadini.

Quindi, mi sembra che tutte quante le soluzioni che avete via via presentate dimostrino che, al di là delle inconsistenti ragioni politiche addotte non si sono potute superare le obiezioni giuridiche che traggono ragione da una sentenza della Corte costituzionale. Per farlo occorre, lo ripeto modificare l'articolo 74 del codice di procedura penale e consentire a tutti i cittadini indiziati, quando vi fosse una decisione del giudice istruttore di formalizzare, di poter avere un riesame della decisione del giudice di formalizzare l'istruttoria da parte della sezione istruttoria. La soluzione adottata, così com'è, è incoerente e assurda e sarà oggetto di critiche aspre e vivaci dal punto di vista giuridico e politico, cui si aggiungeranno anche problemi di costituzionalità perché non credo si possa giustificare costituzionalmente il fatto che si creino condizioni processuali particolari per una determinata categoria di cittadini; in nessuna parte del nostro codice di procedura penale vi è una scelta simile, salvo per quel che riguarda l'autorizzazione a procedere, ma per questa ipotesi vi è una norma precisa della Costituzione. Qui invece in qualche modo si vuole ripristinare un sistema processuale privilegiato e questo, a mio avviso, urta contro un principio costituzionale, contro l'architettura dell'attuale e del futuro codice di procedura penale, urta contro una concezione dei rapporti con la polizia che non può essere basata sul privilegio ma sul riconoscimento della dignità professionale e dei diritti che spettano agli agenti al pari di tutti gli altri cittadini. È per questo, onorevoli colleghi della maggioranza, che io credo che, anche se voterete premuti dalla esigenza di chiudere rapidamente questa vicenda, nell'intimo della vostra coscienza sentirete il profondo disagio per un provvedimento che presenta gli aspetti contraddittori che ho ricordato; un provvedimento assurdo dal punto di vista politico come da quello giuridico, che non trova nessuna giustificazione. Tutto il lavoro svolto dalla Commissione giustizia per arrivare ad un nuovo codice di procedura penale viene riportato indietro verso soluzioni ana-

cronistiche e infondate dal punto di vista costituzionale. Voi lo approverete ma almeno desidero dire con chiarezza che andrete a varare una norma anacronistica, ingiusta ed illegittima.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Il *P'accuse* dell'onorevole Spagnoli meriterebbe una risposta più articolata che non darò perché ritengo che molte delle tesi esposte oggi dal collega ho già tentato — non dico di esserci riuscito in pieno — di confutare nel dibattito precedente, sia in Commissione sia in aula. Devo però precisare che non condivido l'accusa di incostituzionalità di questa norma per le ragioni che sono state già ampiamente espresse nel dibattito precedente; ragioni riconducibili alla diversità di funzione che caratterizza l'attività delle forze dell'ordine e che consente, quindi, sotto un certo profilo, una diversità di trattamento.

Non condivido questa accusa neanche da un punto di vista formale perché la I Commissione affari costituzionali ha ancora questa mattina ribadito il suo parere favorevole sulla questione; non la accetto neanche sotto il profilo politico perché il provvedimento in discussione non vuole riportare indietro nel tempo quella che è l'architettura della procedura penale italiana ma è semplicemente un provvedimento eccezionale predeterminato nel tempo per quanto riguarda la sua durata e che quindi non coinvolge una presunta volontà politica di modificare la direzione in cui questo Parlamento si è orientato in ordine alla riforma della procedura penale.

Non condivido neppure l'analisi giuridica del collega perché in questo caso non si tratta di un appello ma di un reclamo che trova riscontro in un articolo della procedura civile e che nasce in una posizione diversa rispetto alla impugnazione anche se si sviluppa con le modalità previste per la impugnazione. Non a caso è stato definito come reclamo; ha un fondamento diverso. Con questa modifica, a mio giudizio, si è riportato sostanzialmente ad un regime accettabile quello che in partenza avevamo tutti ritenuto essere una impostazione che poteva fornire il destro a delle critiche.

SPAGNOLI. Con gli stessi argomenti ci avete respinto in precedenza quello che avevamo detto prima.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Posso anche dire che furono esclusivamente ragioni politiche a impedire che la Camera già la volta scorsa modificasse l'articolo; ragioni interne alla maggioranza.

SPAGNOLI. Anche ora ci sono solo ragioni politiche.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Ci sono persone che sanno perfettamente come questo punto poteva essere modificato se vi fosse stato un diverso accordo sui diversi punti del provvedimento; comunque, ritengo che con queste modificazioni alcuni dei dubbi che erano stati sollevati in ordine alla costituzionalità di questo articolo possano essere risolti; esprimo perciò tranquillamente, senza accettare il temerario — così lo definirei se dovessi rivolgermi ad un collega di uguale parte politica — giudizio che l'onorevole Spagnoli fa in ordine al fatto che respingiamo questo emendamento, parere contrario sull'emendamento in questione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire, come valutazione generale della norma, che si è fatta una forzatura immensa quando si è detto che questa è peggiore di quella approvata in precedenza dalla Camera. Alla Camera dei deputati — tutti lo sanno, non è più un mistero per nessuno — avevo già proposto questo emendamento, avevo ottenuto molte adesioni nell'ambito della maggioranza ma, ad un certo punto, vi è stato un specie di braccio di ferro, si disse che non bisognava toccare niente, e si finì per mantenere quella norma non soddisfacente; al Senato ho proposto quella stessa formula che avevo proposto alla Camera cercando non dico di placare completamente le vostre apprensioni ma per lo meno di attenuarle in modo decisivo.

Ora, voi rivolgete con tanto calore le vostre critiche a questa norma, così come si è ridotta. Credo che coloro che, pur avendo dei dubbi e delle apprensioni, hanno approvato il testo della Camera, a maggior ragione possano approvare l'articolo in questa formulazione, così riduttiva. Non solo, infatti, si è sostituita la potestà del procuratore generale con la possibilità da parte dell'interessato di proporre reclamo alla sezione istruttoria, ma anche si è soppresso il scondo comma, in cui si prevedeva il ricorso per cassazione. Vi prego,

per tanto, di prendere atto di questi notevoli miglioramenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 29 così come approvato dal Senato.

(È approvato).

L'emendamento Accreman si intende pertanto respinto.

Gli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 non sono stati modificati.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo.

ART. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 36 approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

FRANCHI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge, così come ha fatto in precedenza alla Camera e al Senato. Abbiamo ampiamente svolto le motivazioni. Non sarà certo la previsione del fermo giudiziario per il reato di apologia del fascismo, previsto dalla legge Scelba, a farci cambiare idea, anche se da un lato ci appare ridicolmente persecutoria, dall'altro un cedimento della democrazia cristiana alle richieste social-comuniste.

Sottolineo che, come è avvenuto nelle precedenti approvazioni alla Camera ed al Senato, è stato determinante il voto che il movimento sociale ha dato, superando in taluni momenti dei legittimi stati d'animo di sdegno, nell'interesse superiore di garantire l'ordine pubblico. Stamane su certe modifiche lo scarto di voti è stato lievissimo. Il partito socialista, rimangiandosi degli accordi che non riguardano solo noi, ma anche la coalizione governativa, si è nuovamente schierato con il partito comunista a favore di alcune importanti modifiche alla legge. Si è smascherato così l'inganno di chi non vuole questa legge,

ma per timore della reazione dell'opinione pubblica mostra di volerla.

Si è perso molto tempo, dato, poi, che le modifiche apportate dal Senato sono irriskorie.

Vedremo se il Governo vorrà servirsi di questo strumento per restituire la pace all'Italia o, comunque per prevenire nuovi disordini, per colpire la violenza politica e comune. Esso non è perfetto, ma se ben usato può dare dei risultati.

Se fossero state accolte tutte le proposte che noi abbiamo sostenuto con fermezza e coraggio, lo strumento in mano al potere esecutivo sarebbe stato molto più efficiente.

Non sono stati accolti per tema di dover colpire con severità e durezza tutta la violenza, senza aggettivi. In questo auspicio ci auguriamo che la legge possa, anche nelle mani di un Governo debole e — mi consenta l'onorevole ministro — inetto, servire a qualcosa, per ristabilire l'ordine pubblico in Italia.

COCCIA. Il gruppo comunista ribadisce il suo fermo voto contrario al provvedimento in questione, al termine del tormentato iter di cui siamo stati protagonisti e che certamente non lascia tranquilla la parte migliore e più democratica della stessa maggioranza, che approverà con il voto finale il provvedimento sull'ordine pubblico.

Ribadiamo il nostro no, convinti di avere compiuto fino in fondo il nostro dovere come partito di opposizione democratica e come partito portatore delle più larghe istanze di libertà e di lotta in difesa delle istituzioni democratiche, quindi contro l'eversione fascista. Ribadiamo il nostro voto contrario, con i giudizi che sono stati largamente espressi sia alla Camera dei deputati, sia al Senato, che non sto qui a ripetere. Ribadiamo il nostro voto contrario alla luce delle prospettive che si aprono, dei problemi relativi all'applicazione del provvedimento e del carattere delle modifiche che sono state concordate in questa sede.

Ribadiamo il nostro voto contrario perché giudichiamo che nel complesso il provvedimento resta grave nella sua portata di duro contenimento di diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti, accanto alla sua inefficace e non efficiente caratterizzazione antifascista, quando è universalmente riconosciuto che da questa direzione

vengono i pericoli per le istituzioni del nostro paese.

Lo stesso dibattito di questa mattina ha mostrato che, accanto certamente a non trascurabili emendamenti e mutamenti positivi sul piano antifascista, abbiamo dovuto registrare dei peggioramenti rispetto ai quali una prova di buona volontà politica avrebbe potuto evitare le peggiori storture, soprattutto se vi fosse stata una ferma azione di altre componenti democratiche.

Ribadiamo il nostro voto contrario globalmente considerando il provvedimento e, in particolare, per l'articolo 1, che elimina l'istituto della libertà provvisoria, una conquista che ottenemmo insieme e che nessuna situazione, anche quella che pure registriamo, avrebbe dovuto consentire di eliminare nella nostra legislazione; per le norme relative all'estensione dell'uso delle armi, che valutiamo alla luce delle esperienze dolorose che il nostro paese ha conosciuto e che certamente non possiamo dimenticare. Ribadiamo il nostro no alla luce di quanto di anticostituzionale è contenuto nella previsione di reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore, che intende procedere contro l'agente per uso illegittimo delle armi.

Ribadiamo il nostro no perché, nella discussione degli articoli e degli emendamenti, si sono formate delle maggioranze inquinate dal MSI-Destra nazionale. L'inquinamento di tale gruppo non costituisce un espediente tattico, ma si è verificato a ragion veduta, proprio perché il provvedimento nella sua interezza lascia largo spazio ad istanze autoritarie presenti nel codice Rocco, a concezioni che appartengono alle forze più conservatrici e fasciste del nostro paese. È un inquinamento che si è rivelato essere determinante in numerose votazioni alla Camera dei deputati, come è avvenuto anche questa mattina su alcuni emendamenti, intorno ai quali noi e i compagni socialisti intendevamo avviare ad alcune delle storture più evidenti. Queste sono le ragioni che intendiamo produrre per giustificare il nostro voto contrario.

Nel contempo eleviamo un monito nei confronti delle forze di maggioranza e del potere esecutivo, in ordine alle prospettive che si aprono relativamente all'applicazione delle norme che noi respingiamo. Invitiamo il Governo a sollecitare un corretto uso di questa normativa, in particolare a richiamare la necessità di questo corretto

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

uso da parte delle forze che saranno chiamate ad attuare le norme in questione, vale a dire la polizia e la magistratura. Vi facciamo carico di questo monito. Gli avvenimenti di questi giorni, comunque, non portano certamente acqua al vostro mulino, all'agitazione elettorale e demagogica che avete prodotto attorno al provvedimento in discussione.

Gli avvenimenti di questi giorni, gravissimi, dimostrano che siamo in presenza di un paese non già privo di leggi, di forze di polizia o dispositivi di sicurezza, ma che la vera carenza consiste nell'assenza di una chiara volontà politica, nel vuoto di potere dello Stato e la non piena utilizzazione delle leggi e del dispositivo di sicurezza.

Tutto questo conferma il nostro giudizio: non è con leggi limitative della libertà dei cittadini e con leggi che conculcano i diritti costituzionalmente garantiti, che si difende l'ordine democratico, ma imboccando la via alternativa che abbiamo indicato fin dall'agosto del 1974 alla Camera dei deputati, allorché chiedemmo che si provvedesse a tutelare l'ordine democratico con un chiaro orientamento antifascista del potere esecutivo, con misure di coordinamento dei ministeri preposti all'ordine pubblico, con la possibilità che deve essere data al Parlamento di svolgere le sue funzioni di controllo e di esame delle manifestazioni eversive, dei fenomeni del terrorismo fascista, con la riforma, il riordinamento e la democratizzazione dei servizi segreti, con il potenziamento e una contestuale democratizzazione della polizia e della magistratura, con la riforma dei codici di rito e sostanziale.

Attorno a questa strada alternativa chiamavamo e chiamiamo le forze democratiche del paese a trovare il modo di condurre una politica seria e coerente contro l'eversione fascista, contro la violenza, contro la criminalità comune.

A questo punto noi sentiamo il dovere di chiamare i rappresentanti della maggioranza ad essere garanti delle affermazioni formulate dal ministro onorevole Reale, relativamente al rispetto dei termini di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che dovrà superare la normativa che stiamo discutendo e che abbiamo combattuto. Chiediamo in altri termini il rispetto di quella data — la primavera dell'anno 1976 — che per nessuna ragione può

essere spostata in avanti o essere oggetto di ulteriori rinvii.

Nell'esprimere il nostro voto contrario, vogliamo mettere in luce la validità del confronto che abbiamo aperto nel paese, nel mondo scientifico e sindacale. Ben diverso sarebbero stati l'atteggiamento — forse il ricatto — sui tempi e la pressione con la quale avreste voluto licenziare il disegno di legge. Il dibattito che abbiamo aperto nel paese ha consentito la modifica di molti punti controversi. Purtroppo gravi storture rimangono ancora. Si può dire che, se non siamo nel pieno di norme apertamente anticostituzionali, questo testimonia la validità e la serietà dell'impegno che c'è stato nel corso di un così duro e impegnativo dibattito nel Parlamento.

Per tutte queste ragioni, esprimendo il no del gruppo comunista, siamo convinti di esprimere non soltanto il no dei militanti e degli elettori del PCI, ma anche della maggioranza democratica del nostro paese, che sente la necessità di una politica ferma contro l'eversione fascista e la criminalità comune, non disgiunta però dalla stessa difesa dei diritti costituzionalmente garantiti e delle libertà civili. Si tratta di beni che il nostro paese tiene in somma grado a conservare, come ha dimostrato — fra l'altro — il più grande pronunciamento che l'Italia abbia conosciuto circa un anno fa.

MORO DINO. Il voto favorevole a questo provvedimento è stato autorevolmente motivato per il gruppo parlamentare del PSI, in occasione della prima votazione che si è verificata alla Camera dei deputati, dal segretario del partito, onorevole Francesco De Martino. Mi richiamerò quindi alle dichiarazioni pronunciate dall'onorevole De Martino nella sua dichiarazione di voto.

Mi sia concesso di aggiungere soltanto alcune precisazioni, che allo stato attuale del dibattito mi sembra opportuno fare a nome del gruppo socialista.

La prima osservazione, che ci sembra notevolmente importante, è che il dibattito che si è avuto non soltanto nelle aule del Parlamento ma anche nel paese sul provvedimento ha mostrato un evidente tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi politici, in particolare da parte del segretario della DC, senatore Fanfani. Durante questo tentativo si è cercato

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

di indicare alla pubblica opinione il PSI come il partito del lassismo, del permissivismo, il partito, insomma, che sui problemi dell'ordine pubblico tendeva a non prendere una posizione precisa, corretta e ferma. (*Vivaci interruzioni*).

Onorevoli colleghi, desidero esprimere le ragioni per le quali il gruppo socialista dà il suo voto favorevole a questo provvedimento e nella esposizione di queste motivazioni io credo che il gruppo del partito socialista italiano abbia il dovere, oltre che il diritto, di illustrare le ragioni politiche in base alle quali è giunto a questa determinazione.

Noi respingiamo la strumentalizzazione che si è messa in atto sia nel Parlamento, sia nel paese, contro il partito socialista, che è stato pubblicamente indicato come il partito del lassismo e del permissivismo, come il partito che non avrebbe a cuore, al pari di altre forze politiche, l'ordinato sviluppo della società civile del nostro paese. Abbiamo dimostrato questa nostra posizione col voto favorevole annunciato alla Camera dal segretario del nostro partito, il quale ha sottolineato quali fossero i dubbi e le perplessità che questo provvedimento sollevava non solo all'interno del nostro paese, ma di tutta la società civile italiana. Ora, se vi è qualcuno, in quest'aula o nel Parlamento, il quale ritenga che questo provvedimento non abbia sollevato nella società civile non solo opposizioni, ma anche forti dubbi e perplessità, evidentemente costui o non conosce, o intende negare una realtà estremamente chiara e precisa.

Dobbiamo anche ribadire che, se ci fosse stato, nel passato, un corretto uso di tutte le forze che sono a disposizione dello Stato molto probabilmente non si sarebbe resa necessaria l'approvazione di un provvedimento di questo genere; questo non sarebbe avvenuto neanche se non si fosse creata la teoria degli opposti estremismi, se nel 1975 il paese non dovesse ancora attendere il processo per quello che è accaduto sei anni fa a piazza Fontana, a Milano, se il paese fosse stato messo nelle condizioni di conoscere quali siano i mandanti e quali le responsabilità politiche della strage di Brescia, di quella dell'Italicus, di tutto quello che è accaduto in Toscana ed in numerose altre regioni; se si fosse fatto, insomma, un corretto uso degli strumenti che lo Stato ha a di-

sposizione e non un uso ambiguo di essi, molto probabilmente non si sarebbe arrivati a questa situazione e non ci sarebbe stato bisogno di approvare una legge di carattere eccezionale e straordinario qual è il provvedimento che noi ci accingiamo ad approvare.

Il Senato ha avuto modo di discutere la legge che la Camera aveva già approvato e le modifiche che ad essa ha apportato, se da un lato rappresentano un miglioramento della stessa, introducono, però, dall'altro, degli aspetti peggiorativi.

Nella seduta di stamattina le Commissioni riunite si sono lungamente occupate della estensione, operata dal Senato, in ordine all'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati previsti dall'articolo 605 del codice penale. Noi riteniamo che il Senato abbia legiferato in questo senso perché era ancora recente l'emozione per il sequestro del magistrato Di Gennaro. Noi esprimiamo le nostre preoccupazioni per le conseguenze che probabilmente deriveranno dall'inclusione del reato previsto dall'articolo 605: non vorremmo che, attraverso questa inclusione, si potesse consentire la persecuzione non già della criminalità, ma dell'azione politica svolta dai sindacati e dai rappresentanti dei movimenti democratici esistenti nel nostro paese. Questa preoccupazione è stata la base e la ragione del voto contrario che abbiamo anche annunciato che ci riserviamo di presentare un provvedimento legislativo che tenda ad eliminare questa struttura, perché temiamo che l'applicazione di questa disposizione sia diretta non a colpire i criminali o coloro che sono responsabili dei sequestri di persona a scopo di rapina, ma a colpire il movimento popolare e democratico del nostro paese.

Onorevole relatore, l'onorevole Spagnoli ha avuto occasione di dire nel suo intervento quello che è accaduto nell'officina Bertone; lei potrebbe essere stato testimone di episodi analoghi, magari in altre parti d'Italia, e di come si sia tentato di strumentalizzare un'azione sindacale e si sia cercato di farla apparire puramente e semplicemente come un'azione criminale. Ci consentirà, quindi, di esprimere le nostre preoccupazioni e di raccomandare caldamente al ministro che di questa legge ci si avvalga per i fini per i quali essa è stata approvata, il primo dei quali è certamente quello di colpire l'eversione

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

fascista che è in atto nel nostro paese e la criminalità di natura politica o di natura comune da cui il paese è sconvolto.

Per parte nostra, noi eserciteremo una azione costante di vigilanza sul Governo, perché i fini per i quali questo provvedimento verrà approvato siano i fini contenuti nel provvedimento e non estranei ad esso.

Sono queste le ragioni per le quali il gruppo del partito socialista ribadisce, in questa occasione, il voto favorevole già espresso alla Camera nella prima votazione di questa legge ed il voto favorevole espresso al Senato.

BELLUSCIO. L'approvazione definitiva della legge anticrimine rappresenta l'incontestabile successo di chi, come noi socialdemocratici, non da ora ha posto i problemi della lotta alla delinquenza e della sovversione dell'ordine nel nostro paese.

Anche se fino all'ultimo si è tentato di ostacolare, o, quanto meno, di ritardare, l'approvazione della legge, patenti contraddizioni, clamorose respiscenze e — lasciatemelo dire — manifestazioni di infantilismo da parte di alcune forze politiche non hanno impedito che lo Stato abbia ora a disposizione delle norme che tendono a ridare fiducia ai cittadini ed a restituire prestigio ai pubblici poteri di fronte alla sfida di un fenomeno che certamente ha origini lontane, ma che, per il momento, è dovere di tutti i singoli democratici debellare.

Ora che lo Stato ha a disposizione queste norme, deve dimostrare di avere la capacità e la volontà di garantire il ripristino della legalità democratica.

Agli organi cui spetta di applicare la nuova legge va, con la simpatia, la piena solidarietà dei socialdemocratici i quali sono sicuri che, secondo la lettera delle nuove norme e lo spirito della Costituzione, verranno salvaguardati i diritti dei cittadini in ordine alla difesa dal crimine e dalla violenza di ogni segno.

COTTONE. Il provvedimento che ci accingiamo a votare dopo le modifiche introdotte dal Senato ha carattere eccezionale. Noi liberali, che siamo particolarmente sensibili alle garanzie costituzionali e al principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, lo approviamo rimanendo

tuttavia vigili sul rispetto delle garanzie e sulla esclusione di ogni privilegio. Il nostro voto favorevole è determinato da due constatazioni; il carattere provvisorio, limitato nel tempo, delle disposizioni processuali, da un alto, e il sempre più preoccupante dilagare della criminalità politica e comune dall'altro. Esprimiamo infine una certezza ed un augurio; certezza che la nostra libera democrazia con il suo Governo democratico, con il controllo del libero parlamento, con la libera stampa e con il controllo dell'opinione pubblica impedirà ogni forma di arbitrio; l'augurio che questo provvedimento possa costituire uno strumento idoneo ad assicurare il funzionamento sincrono dei due organi dello Stato (la giustizia e la polizia) che di fronte alle varie forme di criminalità devono essere considerati come un unico braccio dello Stato. Questo riteniamo sia di fondamentale importanza in un momento in cui sconcertante e pericoloso si sta facendo il giudizio divaricante sui due organi.

CHANOUX. Gli indipendenti di sinistra ritengono di non dover modificare il giudizio già espresso in occasione della prima approvazione del provvedimento. Le modifiche apportate dal Senato, pure apprezzabili, non mutano la sostanza del disegno di legge.

Facendo quindi anche riferimento alle motivazioni già espresse in aula, voglio qui ribadire l'atteggiamento di astensionismo degli indipendenti di sinistra. Tale atteggiamento non costituisce manifestazione di assenteismo in un tema di scottante attualità come quello dell'ordine pubblico. Se riteniamo utile e di perciò stesso positivo, anche se solo sul piano psicologico, il fatto che Governo e Parlamento abbiano sentito la necessità di intervenire in questo settore, ci sembra che le soluzioni proposte, da sole, non possano consentire di raggiungere gli scopi prefissati; soprattutto — e anche questo costituisce una giustificazione — il nostro atteggiamento di astensione dal voto significa il rifiuto di tutti i tentativi di strumentalizzazione che, su questo tema, da diverse parti politiche è portata avanti. Vorrei anche ricordare come, all'interno del nostro gruppo, pure così limitato, vi siano voci dissenzienti che hanno ritenuto di dover differenziare la loro posizione da quella dei colleghi di

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

gruppo. Questa è la riprova che il tema su cui oggi siamo chiamati ad esprimere un voto presenta aspetti contrastanti e di difficile soluzione. Questi problemi sono difficilmente risolvibili in termini assoluti e richiederebbero più che adesioni e atteggiamenti demagogici da tattica pre-elettorale, un serio ed approfondito esame ed una disamina seria al di fuori di adesioni a schemi prefissati. La nostra astensione non significa assoluzione o sottovalutazione della responsabilità che alcune particolari forze politiche hanno avuto in questo campo; vuole essere invece di richiamo a queste stesse forze per un più vivo interessamento al problema e per un maggiore senso della grande responsabilità alla quale sono chiamate.

D'ANIELLO. La discussione sull'ordine pubblico, iniziata con l'esame dei bilanci della giustizia e degli interni, arriva questa sera a conclusione, dopo un dibattito lungo e approfondito, con la votazione di un disegno di legge che ha suscitato giudizi contrastanti, avendo alcuni giudicato come ridicolmente blande le stesse disposizioni che altri hanno ritenuto lesive di diritti garantiti dalla Costituzione. Si tratta in realtà di un provvedimento eccezionale, resosi necessario ed urgente data la situazione dell'ordine pubblico che si presenta con caratteri di assoluta eccezionalità.

Nella elaborazione del provvedimento si è tenuta innanzitutto presente l'esigenza di rimanere nel solco della tradizione e dei principi costituzionali e democratici; ecco perché, a mio giudizio, certe preoccupazioni che sono venute soprattutto da sinistra sono eccessive. D'altronde, in un regime democratico come è il nostro — lo diceva poco fa molto bene il collega liberale — dove hanno grande peso il controllo dell'opinione pubblica e quello della stampa, non è possibile che si incorra in abusi. È evidente che può rimanere qualche preoccupazione, legittima sul piano dottrinario e teorico ma che non trova riscontro in quella che è la pratica e la concretezza della vita collettiva.

Certamente non sarà un provvedimento perfettissimo, ma la perfezione — ce lo insegnano gli amici della democrazia cristiana — non è di questo mondo: si tratta comunque di un provvedimento atteso dalla cittadinanza e la cui importanza, sul pia-

no psicologico è notevolissima. La cittadinanza vuole la garanzia della incolumità dei cittadini e della salvaguardia delle istituzioni. È chiaro che siamo tutti impegnati a vigilare perché nella applicazione di questo provvedimento non si abbiano interpretazioni più o meno interessate dell'articolato del disegno di legge.

Con queste motivazioni il gruppo repubblicano voterà dunque a favore del provvedimento nella certezza di rendere tutti insieme un servizio al paese varando tempestivamente un provvedimento urgente e non più procrastinabile.

ZOLLA. Desidero anzitutto, al termine di questo dibattito, rivolgere un ringraziamento all'onorevole ministro di grazia e giustizia, per l'assiduità e l'attenzione con le quali ha seguito l'iter di questo disegno di legge, ed ai relatori, per la loro opera.

Il provvedimento legislativo che ci accingiamo ad approvare rappresenta una puntuale ed attenta risposta del Parlamento alle esigenze poste all'attenzione del paese e del Parlamento stesso da un'eccezionale ondata di criminalità politica e di delinquenza comune che si è abbattuta su di noi. Rappresenta una risposta concreta alle aspettative dei cittadini. Auspichiamo che ad esso seguano altre iniziative del Parlamento, tendenti a risolvere il problema della violenza nel nostro paese, come, ad esempio, un'indagine conoscitiva che accerti la verità e le responsabilità esistenti per quanto riguarda i tentativi di eversione che sono stati messi in atto ai danni delle istituzioni.

L'iter del disegno di legge in discussione è stato travagliato, ma non poteva non esserlo per la delicatezza della materia trattata. Ritengo, inoltre, che la sua approvazione non rappresenti una vittoria di parte. Non vi è stato e non vuole esservi da parte nostra alcun tentativo di strumentalizzazione su un argomento così importante, che non può e non deve essere oggetto di strumentalizzazione da parte di nessuno. E, se il segretario della democrazia cristiana ha posto all'attenzione del paese il tema in discussione, ciò non deve essere interpretato come un tentativo di strumentalizzazione, perché, se lo fosse, vorrebbe dire che chiunque sostenga un argomento, per il solo fatto che può attirare a sé l'attenzione di molti, è sospetto di volerlo strumentalizzare.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1975

È stato anche affermato che le eccezioni sollevate dall'opposizione hanno fatto breccia su di noi. Siamo contenti di ciò, perché non siamo una forza politica arroccata in posizione ottusa, ma accettiamo i contributi positivi delle opposizioni. Questo nostro senso di responsabilità e questo nostro dovere democratico non possono però esserci rimproverati come atti di debolezza.

È stato poi detto che questo provvedimento sarà varato con l'apporto determinante dei voti del MSI-destra nazionale. Non è esatto, anche se, infatti, in occasione dell'approvazione di alcuni punti del disegno di legge in discussione, vi è stata la confluenza dei voti del MSI-destra nazionale, ciò non autorizza a negare che il provvedimento rispecchi la volontà della maggioranza.

Siamo inoltre altrettanto certi che l'approvazione del disegno di legge non determinerà la creazione di nessuna area di privilegio. Abbiamo soltanto, con alcune disposizioni in esso contenute, inteso difendere e tutelare la dignità delle forze dell'ordine, senza ledere alcun principio costituzionale. È nostra preoccupazione, infatti, ampliare e tutelare la sfera dei diritti di libertà del singolo; non bisogna dimenticare, però, che il singolo va difeso non solo nella sua individualità, ma anche quale *civis*, cioè componente della società, e che è necessario, dunque, non indulgere all'utopia, ma fare in modo che la libertà del cittadino e la sicurezza della società coesistano e siano entrambe salvaguardate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (*Modificato dal Senato*) (3659-B):

Presenti	64
Votanti	63
Astenuti	1
Maggioranza	32
Voti favorevoli	44
Voti contrari	19

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

per la II Commissione: Alfano, Allera, Amadeo, Balzamo, Belluscio, Boldrin, Calabrò, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Conte, Cottone, Cuminetti, D'Aniello, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Franchi, Guarra, Ianniello, Iperico, Lavagnoli, Moro Dino, Pavone, Pistillo, Riga Grazia, Sgarlata, Tamini, Tantalò, Tedeschi, Tripodi Girolamo e Zolla.

per la IV Commissione: Accreman, Ascari Raccagni, Benedetti, Capponi Benvignone Carla, Castelli, Cittadini, Coccia, de Vidovich, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Niccolai Giuseppe, Padula, Pazzaglia, Pennacchini, Perantuono, Reggiani, Revelli, Riccio Pietro, Russo Quirino, Sabbatini, Sartor, Spagnoli, Stefanelli, Terraroli e Vetrano.

Si è astenuto:

per la II Commissione: Chanoux.

La seduta termina alle 18,20.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO